

PREMIALITA' PER LA SICUREZZA

VIGENZA

Lo sconto spetta solo per gli anni **2018 e 2019**.

CONDIZIONI AZIENDALI PER L'ACCESSO ALLA PREMIALITA'

- Iscrizione alla Cassa Edile da almeno 2 anni al momento della domanda;
- in regola con i versamenti alla Cassa Edile.

REQUISITI ALTERNATIVI PER L'OTTENIMENTO DELLA PREMIALITA'

- 1) assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell'evento) occorsi nei due anni civili precedenti quello di richiesta (2017 e 2018 per il 2019), come risultante dalle denunce mensili alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- 2) riconoscimento dello sconto INAIL OT24 nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- 3) asseverazione di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ottenuta o rinnovata da ESEM-CPT nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richiedere la premialità, le imprese dovranno compilare un apposito modulo, reperibile nel sito internet della Cassa Edile, da inviare **tramite PEC** alla Cassa stessa **tra il 15 marzo ed il 15 aprile dell'anno per il quale compete lo sconto**, unitamente alla documentazione richiesta a riprova di almeno uno dei 3 requisiti necessari per avere accesso alla misura. **Le domande presentate oltre il 15 aprile non potranno essere accolte.**

BENEFICIO E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

Le domande saranno valutate dalla Cassa Edile ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziare (per l'anno 2019 euro 150.000,00) **secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda.**

Le aziende aventi titolo otterranno uno **sconto contributivo** differenziato sulla base del numero medio di operai ed apprendisti operai dipendenti in forza all'impresa richiedente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente a quello di presentazione della domanda (es. anno 2018 se la domanda è presentata nel 2019).

Lo sconto contributivo determinato in tre fasce (euro 400,00 per le imprese fino a 10; euro 500,00 per le imprese da 11 e fino a 20; euro 600,00 per le imprese da 21 in poi) verrà riconosciuto sulla denuncia o sulle denunce mensili (MUT) successive all'accoglimento dell'istanza da parte della Cassa Edile, cioè, indicativamente, a partire dal mese di giugno dell'anno della richiesta, terminate le verifiche della Cassa Edile entro il mese di maggio.

AVVERTENZE

La premialità in parola, cumulabile con le premialità “RLS” e “Sviluppo ed innovazione”, può essere richiesta una sola volta e per un solo anno di vigenza, ma la domanda potrà essere riproposta qualora la prima istanza non sia stata accolta, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti con riferimento all’anno della domanda.

Trattandosi di uno sconto contributivo, non può essere richiesto dalle imprese che non abbiano operai e/o apprendisti operai iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

FAQ - PREMIALITA' PER LA SICUREZZA

- D.** L’iscrizione in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni al momento della domanda deve essere continuativa?
- R.** Sì, l’azienda nei due anni precedenti la domanda non deve aver mai sospeso né chiuso la posizione in Cassa Edile.
- D.** Come si calcolano i due anni di iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza?
- R.** Si considerano i due anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda (es. se l’impresa presenta la domanda il 15 marzo 2019, l’iscrizione deve risalire almeno al 15 marzo 2017).
- D.** Uno dei requisiti è l’assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) nei due anni civili precedenti a quello della richiesta (es. 2017 e 2018 per domanda presentata nel 2019). Come può dimostrare il requisito un’impresa iscritta, ad esempio, dal 1° marzo 2017?
- R.** Per i periodi in cui l’impresa non ha potuto inviare le denunce di manodopera occupata alla Cassa Edile, in quanto non ancora iscritta, la Cassa potrà richiedere copia del Libro Unico del Lavoro relativo ai periodi mancanti (es. gennaio e febbraio 2017).
- D.** Come si calcola la media annua degli operai/apprendisti operai dipendenti in forza?
- R.** Si somma il numero degli operai/apprendisti operai dipendenti in forza in ogni mese dell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda (indipendentemente dalla durata e dalla tipologia contrattuale di assunzione) : 12 mesi = numero medio. Il risultato dovrà essere arrotondato all’unità inferiore (es. risultato finale pari a 10,9 operai vale 10).
- D.** Gli operai in somministrazione o in distacco possono essere conteggiati?
- R.** No, possono essere considerati soltanto gli operai ed apprendisti operai dipendenti dell’impresa richiedente.
- D.** E’ considerata regolare un’impresa che ha richiesto una rateazione?
- R.** Sì, purché alla data della domanda per premialità la richiesta di rateazione sia stata approvata dalla Cassa Edile, il piano di rateazione sia rispettato e l’impresa sia in regola con il versamento della contribuzione corrente.
- D.** Sono valide tutte le tipologie di rateazione?
- R.** No, sono valide solo le tipologie di rateazioni utili al rilascio del DURC On Line.

- D.** L'impresa che richiede la premialità a fronte del riconoscimento da parte dell'INAIL dello sconto per prevenzione (OT24) deve produrre alla Cassa Edile anche la documentazione inviata all'Istituto all'atto della richiesta dello sconto?
- R.** No, è necessaria la sola comunicazione dell'INAIL di accoglimento della domanda di sconto per prevenzione (OT24) ricevuta dall'impresa.
- D.** La richiesta della premialità può essere trasmessa anche in modalità differente dalla PEC?
- R.** No, il modulo messo a disposizione da parte della Cassa Edile, debitamente compilato e corredato dagli allegati richiesti, deve essere trasmesso esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dalla Cassa Edile.
- D.** Come vanno intesi i termini temporali per la richiesta della premialità?
- R.** La trasmissione della richiesta via PEC può essere effettuata esclusivamente dal 15 marzo al 15 aprile (compresi) del 2018 e/o del 2019. Domande presentate prima o dopo tale finestra temporale non verranno accolte.
- D.** L'impresa che ha beneficiato della premialità per il 2018 può presentare richiesta anche per il 2019?
- R.** No, l'impresa può fruire della premialità per una sola volta e per una sola annualità.
- D.** L'impresa che presenta domanda per la premialità Sicurezza nel 2018, ma non ha i requisiti di accesso, può ripresentarla nel 2019?
- R.** Sì, purché dimostri di avere i requisiti di accesso per l'anno 2019 e ripresenti la domanda dal 15 marzo al 15 aprile 2019.
- D.** Se l'impresa presenta domanda nel 2018, ha i requisiti ma le risorse stanziare sono esaurite (euro 150.000,00), può ripresentare la richiesta nel 2019?
- R.** Sì, purché dimostri di avere i requisiti di accesso anche per l'anno 2019 e ripresenti la domanda dal 15 marzo al 15 aprile 2019.